

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLA CONTRADA

I – Principi generali

Art.1

1. In applicazione del principio di partecipazione popolare al governo della comunità, enunciato dall'art. 106 dello Statuto Comunale che promuove e valorizza la cittadinanza attiva tramite la creazione di strumenti partecipativi dedicati a favorire le modalità di governance collaborativa tra Amministrazione e cittadini, nonché in armonia con i principi della Costituzione, dell'art.6 della L. n. 142/90, come recepito dall'art. I comma 1 lettera b) della L.R. n. 48/91, sono istituite le Consulte delle Contrade del Comune di Pantelleria, per le contrade di **Kamma – Tracino; Scauri- Rekale; Sibà - San Vito – Buccuram – Grazia; Bugeber – Kattibuale - Campobello**, la cui composizione e funzionamento sono disciplinati dal presente regolamento.

II – Finalità, competenza, funzioni, durata

Art.2

1. Attraverso la Consulta il Comune riconosce, valorizza e promuove le peculiarità del territorio comunale per lo sviluppo della comunità.

2. La Consulta esprime pareri consultivi, non vincolanti, richiesti dal Sindaco, dalla Giunta, dal Consiglio Comunale e formula proposte al fine del miglioramento dei servizi e, più in generale, della qualità della vita nelle frazioni e nelle contrade che rappresenta. Collabora con l'Amministrazione Comunale per le attività riguardanti le contrade.

Art. 3

1. La Consulta è uno strumento di partecipazione dei cittadini residenti nei territori delle contrade del Comune di Pantelleria ed ha funzioni consultive e propositive con particolare attenzione alle seguenti finalità:

- 1) promuovere un'azione di stimolo e di proposta nei confronti dell'Amministrazione Comunale in relazione alle problematiche territoriali, recependo e supportando le istanze che provengono dai cittadini, comitati e associazioni presenti sul territorio;
- 2) favorire l'informazione verso i cittadini sulle tematiche amministrative affrontate dalle istituzioni locali che interessino le rispettive comunità territoriali;
- 3) concorrere ad assicurare, mediante lo strumento della consultazione, un costante collegamento e confronto tra le specifiche realtà presenti sul territorio e l'Amministrazione Comunale.
- 4) formulare all'Amministrazione Comunale proposte e progetti finalizzati allo sviluppo delle frazioni e al maggior raccordo di queste con il centro città;
- 5) esprimere pareri di propria iniziativa o dietro richiesta dell'Amministrazione Comunale, ancorché non vincolanti, sulle diverse tematiche che riguardino il territorio di riferimento;
- 6) promuovere incontri, assemblee e dibattiti pubblici nelle frazioni per approfondire e discutere i problemi più rilevanti;
- 7) elaborare proposte di documenti da porre all'attenzione degli organismi e dei servizi dell'Amministrazione Comunale;
- 8) esprimere proposte per la gestione e l'uso dei servizi e dei beni comunali relativi alle contrade.

Art. 4

1. Le funzioni consultive, nelle materie di competenza, sono esercitate su richiesta dei competenti organi comunali mediante la formulazione di pareri su atti deliberativi.

2. Le funzioni propositive si esplicano mediante la presentazione all'Amministrazione Comunale di proposte, progetti, iniziative e azioni per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3.

3. Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale hanno facoltà di coinvolgere la Consulta nella

formulazione di specifici documenti e nell'organizzazione di iniziative.

4. La Consulta può chiedere al Presidente del Consiglio Comunale di essere sentita in Assemblea Consiliare quando ciò si renda necessario per l'importanza e la particolarità di decisioni che riguardano le frazioni che rappresenta.

5. Copia dei pareri e delle proposte formulate dalla Consulta deve essere inviata al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale.

6. Alla fine del suo mandato, la Consulta deve presentare una relazione sulle attività svolte al Consiglio Comunale.

Art. 5

1. La Consulta ha la durata del mandato elettivo del Sindaco. Alla scadenza mantiene le proprie funzioni fino all'elezione della nuova Consulta.

III - Struttura

Art. 6

1. Sono organismi della Consulta della contrada l'Assemblea degli iscritti, il Consiglio della consulta, il Presidente della Consulta.
2. L'Assemblea è costituita da tutti i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età e che hanno i requisiti per essere eletti consigliere comunale, residenti nella contrada relativa alla Consulta, che a seguito di Bando pubblico hanno presentato istanza di iscrizione ed adesione a tale organismo;
3. Il Consiglio della Consulta è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 componenti eletti dall'Assemblea della Consulta;
4. Il Presidente della Consulta viene eletto nella prima seduta dal Consiglio della Consulta a scrutinio segreto, con votazione separata, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti assegnati.

IV - Nomina dei rappresentanti delle frazioni e delle contrade

Art. 7

1. Possono fare parte della Consulta tutti i cittadini italiani residenti nel Comune di Pantelleria ed iscritti nelle liste elettorali e i cittadini stranieri che vi risiedano da almeno due anni ;
2. Per essere nominato componente di uno degli organismi della consulta, il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - 1) aver compiuto il 18° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature;
 - 2) essere residente nell'ambito territoriale delle frazioni o delle contrade da rappresentare;
 - 1) non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità, incandidabilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale prevista dalla normativa vigente.
3. Non possono essere nominati componenti della Consulta:
 - 1) i consiglieri, gli assessori, il sindaco, gli esperti e i dipendenti del Comune;
 - 2) coloro che esercitano funzioni di rappresentanza del Comune presso Enti e Istituzioni esterne e coloro che ricoprono cariche elettive a qualsiasi livello.

Art. 8

1. L'Assemblea della Consulta si costituisce tramite l'emissione di bando di adesione, emanato dal Sindaco entro 90 giorni dal proprio insediamento.
2. Il bando è diramato almeno 30 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande ed è pubblicizzato sul sito internet del Comune e tramite manifesti murali.
3. Il Bando indica i requisiti, gli allegati richiesti ed il termine per la presentazione delle domande.

Art. 9

1. I cittadini interessati a far parte dell'Assemblea della Consulta devono presentare domanda di

adesione entro il termine stabilito dal bando, corredata dai dati e dagli allegati richiesti, all'Ufficio protocollo del Comune mediante P.E.C., Raccomandata A./R. (e in tale caso farà fede la data del timbro postale), consegna diretta, nonché attraverso apposita procedura resa disponibile dal Comune sul proprio sito Internet.

2. Il Servizio competente redige l'elenco delle candidature pervenute, suddivise per ambito territoriale, e lo trasmette al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale per gli adempimenti e le determinazioni di competenza.

3. La domanda di adesione può essere presentata anche dopo la scadenza del termine previsto dal bando. I candidati che hanno presentato domanda tardiva sono inseriti, a cura del servizio competente, in apposito elenco da utilizzare per attingere i componenti da integrare nella Consulta qualora le domande originarie siano insufficienti a coprire tutti i posti disponibili, nonché, ove necessario, per sostituire i componenti cessati anticipatamente rispetto alla scadenza del mandato.

4. L'Assemblea della Consulta è attivata a condizione che siano presenti istanze che rappresentino almeno il ---% degli iscritti nelle liste elettorali della contrada da rappresentare.

Art. 10

1. Il Presidente del Consiglio sentito il Sindaco e gli Assessori delegati, nei successivi 10 giorni alla scadenza della domanda di iscrizione, procede alla convocazione dell'Assemblea degli iscritti di una singola Consulta, che deve tenersi entro 20 giorni dalla chiusura delle iscrizioni, e procedere all'elezione dei componenti del Consiglio della Consulta.

2. L'Assemblea è ritenuta valida solo alla presenza, all'atto dell'insediamento, della maggioranza assoluta degli iscritti.

3. Il Presidente del Consiglio, all'atto dell'insediamento dell'Assemblea degli iscritti:

- a) verifica la presenza del numero legale dei membri dell'assemblea
- b) fissa un tempo per la presentazione delle candidature e lo svolgimento delle consultazioni
- c) accetta e certifica la regolarità delle candidature pervenute
- d) procede alla nomina di due scrutatori tra gli iscritti alla Consulta che non abbiano presentato la propria candidatura
- e) procede con gli scrutatori allo spoglio e alla lettura ad alta voce dell'espressione di voto
- f) dichiara eleggibili i consiglieri che riporteranno il maggior numero di voti

4. I membri dell'Assemblea della Consulta possono esprimere fino ad un massimo di due preferenze.

5. In caso di parità di voti avrà priorità:

- a) essere donna, in virtù del principio delle pari opportunità
- b) la persona più giovane affinché possa maturare esperienza.

La designazione dei componenti del Consiglio della consulta è attribuita al sindaco, che esprimerà le scelte dopo aver ricevuto indicazioni dall'Assemblea di ciascun ambito territoriale

6. I candidati in esubero in ciascun ambito territoriale sono inseriti in appositi elenchi dai quali attingere per sostituire i componenti cessati dalla carica antecedentemente alla scadenza del mandato.

7. L'istituzione della Consulta è disposta dal Sindaco non appena completate le procedure di designazione previste dai precedenti commi.

8. Se la Consulta è istituita senza che abbia luogo la nomina di tutti i componenti previsti dal regolamento per carenza di domande di adesione, i componenti mancati in ciascun ambito territoriale sono integrati attingendo all'elenco di cui al 3° comma dell'art. 9.

9. I componenti che cessano dalla carica prima della scadenza del mandato, sono sostituiti attingendo, prioritariamente, nell'elenco di cui al 1° comma e, in mancanza di candidati disponibili, nell'elenco di cui al 3° comma dell'art. 9.

10. La nomina dei componenti originariamente mancanti, nonché la sostituzione di quelli venuti meno per anticipata cessazione del mandato è effettuata dal Sindaco nel rispetto delle procedure di designazione previste dal regolamento.

11. La Consulta decade se, per qualunque ragione, cessa dalla carica il 50 dei componenti assegnati e non è possibile reintegrarli per carenza di candidature.

V - Organi e componenti della Consulta

Art. 11

1. La prima seduta della Consulta è convocata dal Sindaco entro il termine di 30 giorni dalla determina di nomina.
2. Nella prima seduta la Consulta elegge a scrutinio segreto, con votazione separata, il Presidente ed il Vice Presidente con la maggioranza dei 2/3 dei componenti assegnati. Ove tale maggioranza non sia raggiunta nella prima votazione, nelle votazioni successive l'elezione ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Se la Consulta è stata istituita senza il plenum dei componenti previsti dall'art. 6, ai fini del calcolo delle maggioranze si tiene conto dei componenti in carica.
3. Il Presidente della Consulta programma e organizza i lavori della stessa. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
4. Le funzioni di segretario verbalizzante della Consulta sono svolte da un componente della stessa designato dal Presidente di volta in volta.
5. I componenti della Consulta esercitano le proprie funzioni gratuitamente, nell'interesse esclusivo delle frazioni e della comunità cittadina.
6. La consulta individua un consigliere delegato per ciascuno degli ambiti territoriali individuati dall'art. 6, 2° comma, che potrà interloquire autonomamente con l'amministrazione per le specifiche tematiche dell'ambito che rappresenta.
7. Il delegato per le tematiche d'ambito di appartenenza organizza incontri di lavori pubblici su richiesta di almeno un terzo dei componenti la commissione stessa.

VI - Funzionamento della Consulta

Art. 12

1. Il Presidente convoca la Consulta ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, su richiesta di almeno un terzo dei componenti, e comunque almeno una volta al mese.
2. Le convocazioni sono disposte dal Presidente con avvisi scritti contenenti l'indicazione di data, ora e luogo della riunione e l'elencazione dell'ordine del giorno da trattare.
3. Il sindaco individua il Servizio Comunale competente per ciò che riguarda tutta l'attività di supporto organizzativo e funzionale alla Consulta.
4. la spedizione degli avvisi di convocazione, su richiesta dal Presidente, è effettuata dal competente Servizio Comunale che provvede a pubblicarli anche sul sito del Comune.
5. Gli avvisi di convocazione devono essere recapitati almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione, via e-mail, sms e mediante qualunque altra piattaforma telematica idonea. L'avviso è partecipato al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale.

Art. 13

1. Le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio della Consulta sono valide se vi partecipano almeno la metà più uno dei componenti assegnati. Qualora i componenti in carica non costituiscano il plenum indicato nell'art. 7, il quorum per la validità delle riunioni si calcola sui componenti in carica.
2. La mancata partecipazione per tre sedute consecutive senza giustificato motivo, comporta la decadenza da componente dell'organo della Consulta.
3. Le riunioni della Consulta sono pubbliche e si svolgono in locali idonei presso la sede comunale o altra sede preventivamente comunicata. Ai lavori possono assistere tutti i cittadini e i rappresentanti degli organi d'informazione.
4. Ai lavori della Consulta possono partecipare, con diritto di parola, il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali ed i rappresentanti delle associazioni iscritte all'albo Comunale aventi sede nelle frazioni.

5. Degli incontri viene redatto verbale la cui copia è consegnata al Servizio Comunale competente per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e per l'invio tramite posta elettronica al Sindaco, al Presidente del Consiglio, ai Presidenti delle Commissioni consiliari competenti ed ai Capigruppo consiliari. Contestualmente, a cura del Presidente, copia del verbale è spedita a tutti i componenti la Consulta.

6. La Consulta può invitare alle sue sedute, senza oneri per l'Amministrazione, amministratori comunali, dirigenti e funzionari comunali, rappresentanti di Enti e Organizzazioni, esperti esterni e tutti coloro che siano reputati utili allo sviluppo della discussione su singoli temi trattati all'ordine del giorno.

Art. 14

Per argomenti che riguardano diverse contrade viene costituita l'Assemblea Generale delle Consulte di contrada i cui membri sono i Presidenti delle varie Consulte di contrada. L'Assemblea Generale delle Consulte, formata dai soli Presidenti, si riunisce almeno due volte all'anno o ogni qualvolta ce ne sia la necessità, in presenza del Sindaco o di un suo delegato.

VII - Entrata in vigore

Art. 15

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare che lo approva e decorso il termine di pubblicazione previsto dalla legge.

2. In fase di prima applicazione del presente regolamento, il bando relativo alla costituzione della consulta è pubblicato entro trenta giorni dall'entrata in vigore.

